

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 390 del 15/11/2001

Deliberazione n. 390 del 15/11/2001 legge 109/94 Articoli 30 - Codici 30.2

La previsione temporale di 30 giorni per la restituzione della cauzione provvisoria, introdotta dalla Legge n.415/98, deve essere intesa nel senso che la stessa è tesa a circoscrivere la discrezionalità della stazione appaltante - che, sulla base della disciplina previgente, era tenuta a restituire la cauzione non appena avvenuta l'aggiudicazione - e non certamente a creare un raccordo tra l'eventuale stipula del contratto da parte dell'aggiudicatario e la possibilità di utilizzare la cauzione provvisoria prestata dal secondo classificato, sicché la stazione appaltante, qualora non stipuli entro 30 giorni, non può incamerare la cauzione provvisoria del secondo interpellato in caso di sua rinuncia. La possibilità di utilizzare la graduatoria di gara, per aggiudicare il contratto ad una impresa diversa da quella aggiudicataria, risulta espressamente disciplinata dalla vigente normativa sui lavori pubblici in due soli casi, e cioè dall'art.30, co.2, e dall'art.10, co.1 ter, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s. m.